

COMUNITÀ DEL BOSCO DELLA MONTAGNA PISTOIESE

REGOLAMENTO GENERALE

Approvato dall'Assemblea degli Associati in data 05/02/2026

TITOLO I – PREMESSA

Art 1. Premessa

1. Il presente regolamento disciplina le modalità operative dell'Associazione Fondiaria "Comunità del Bosco della Montagna Pistoiese" in conformità di quanto fissato dallo Statuto, fonte primaria, cui questo regolamento fa espresso riferimento. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi interni, così come i diritti e i doveri delle persone, che a qualsiasi titolo operano in nome e per conto dell'Associazione. Allo stesso modo, individua ruoli e compiti del personale Volontario e degli associati al fine di delineare nel dettaglio le linee organizzative ed operative non espressamente descritte all'interno dello Statuto sociale. Il regolamento interno è proposto per l'approvazione dal Consiglio Direttivo all'Assemblea Ordinaria degli Associati, riunita secondo le modalità indicate all'art. 9 dello Statuto. Questo regolamento non ha effetto retroattivo. Parimenti dicasi per tutti quegli articoli, emendamenti o aggiunte che verranno effettuati a procedere dall'approvazione dello stesso. Il regolamento interno è una fonte subordinata allo Statuto, non può quindi modificarne le disposizioni.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE INTERNA

Art. 2 Quota associativa

1. Ogni proprietà associata è tenuta al versamento di una quota, se deliberata, dall'Assemblea. Essa è annuale, non è rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile. L'esercizio dei diritti dell'associato e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo. Rispetto alla data del 31 dicembre di ogni anno per il pagamento della quota associativa annua, è previsto un ritardo massimo pari a 30 giorni, con possibilità di richiesta di dilazione da presentare al Consiglio Direttivo. Gli associati che per due anni consecutivi non provvedono al pagamento della quota associativa annua perdono la qualifica di associato, con i conseguenti diritti e doveri.

Art. 3 Assemblea degli associati

1. Diritto di voto e convocazione

a. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati; ciascun associato ha il diritto di partecipare alle Assemblee e di esprimere il proprio voto, direttamente oppure tramite delega. Ogni associato può ricevere fino a un massimo di due deleghe da altri associati.

b. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'associazione ed in caso di sua assenza l'Assemblea elegge un proprio presidente.

c. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

d. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati. In tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione

COMUNITÀ DEL BOSCO DELLA MONTAGNA PISTOIESE

REGOLAMENTO GENERALE

Approvato dall'Assemblea degli Associati in data 05/02/2026

nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima anche tramite strumenti telematici.

e. L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione:

- Della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente;
- Per ogni altro argomento posto all'ordine del giorno

2. Ordine del giorno

a. Il Presidente iscrive all'ordine del giorno della prima Assemblea successiva gli argomenti pervenuti.

b. Il Presidente è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno solo argomenti che siano espressamente previsti dallo Statuto per l'espletamento delle funzioni proprie dell'Associazione, o comunque, siano attinenti a materie che interessano direttamente i fini istituzionali dell'Associazione.

3. Disciplina delle assemblee

a. Le riunioni dell'Assemblea non sono pubbliche. La trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno può essere invertita a giudizio del Presidente dell'Assemblea o su richiesta della maggioranza dell'Assemblea.

b. Il Presidente dell'Assemblea è investito di potere discrezionale per assicurare l'ordine, l'osservanza dello Statuto, delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Egli può ordinare l'espulsione di chiunque causi disordine nonché sospendere o sciogliere l'adunanza ove ricorrano gravi e giustificati motivi.

c. In caso di mancato esaurimento degli argomenti previsti all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Presidente della Comunità del Bosco della Montagna Pistoiese, con le modalità indicate al precedente art. 3, comma 1, provvederà a riconvocarla, entro trenta giorni, per la trattazione degli argomenti non esauriti.

4. Partecipazione degli associati all'Assemblea

a. Possono partecipare all'Assemblea gli Associati che, e siano in regola con il pagamento della quota associativa, previo riconoscimento personale. Gli Associati che partecipano all'Assemblea dovranno apporre la propria firma sul foglio presenze.

b. Qualora si tratti di Associati Persone Giuridiche o Enti pubblici e privati previsti dallo Statuto, la partecipazione all'Assemblea spetta alla persona che abbia la rappresentanza legale dell'Ente, la quale può delegare altra persona con deleghe generali o speciali secondo l'ordinamento dell'Ente di cui trattasi.

5. Modalità di svolgimento della riunione

a. L'Assemblea degli Associati per riunirsi può far uso della modalità telematica. È cura del Presidente inviare a tutti i componenti dell'Assemblea, tramite posta elettronica ordinaria o chat, il collegamento alla convocazione almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

b. In apertura di Assemblea viene nominato un addetto alla seduta per la conta dei voti espressi in modo palese e per quanto altro necessario per il regolare espletamento dei lavori assembleari.

COMUNITÀ DEL BOSCO DELLA MONTAGNA PISTOIESE

REGOLAMENTO GENERALE

Approvato dall'Assemblea degli Associati in data 05/02/2026

c. Il Segretario dell'Associazione ha il compito di stendere il verbale dell'Assemblea. Il presidente accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

d. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e alle deliberazioni adottate è data pubblicità mediante comunicazione a tutti i soci, anche tramite posta elettronica.

e. Nel caso in cui, per mancanza del numero legale, l'Assemblea non possa deliberare in prima convocazione, deve essere redatto apposito verbale di constatazione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

f. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le richieste di modificazione dello Statuto, per le quali è richiesta la presenza di 2/3 degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e quelle per lo scioglimento dell'associazione come previsto all'art. 17 dello Statuto.

6. Forme di votazione

a. L'Assemblea con le modalità previste dallo Statuto delibera per alzata di mano o per scrutinio segreto.

b. La delibera per scrutinio segreto avviene su richiesta di almeno un quinto degli Associati presenti ovvero, se vi sia stata determinazione in tal senso, del Consiglio direttivo. In tale ultima ipotesi, il Consiglio direttivo decide della votazione a scrutinio segreto in una sua adunanza che può essere tenuta fino al giorno precedente quello in cui si terrà l'Assemblea.

c. In ogni caso le votazioni riguardanti l'elezione del Presidente, dei componenti il Consiglio direttivo, dell'Organo di Controllo, del Revisore dei Conti nonché argomenti riguardanti gli Associati devono essere fatte per scrutinio segreto.

d. In caso di votazione a scrutinio segreto l'Assemblea procede alla nomina di un Collegio di Scrutatori, composti da un Presidente e da due membri, di cui uno con funzioni di Segretario.

Art. 4 Consiglio direttivo

1. Modalità di svolgimento della seduta

a. Per lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Direttivo è possibile il ricorso alla modalità telematica. La convocazione deve essere inviata, a cura della Segreteria tramite posta elettronica ordinaria o chat, a tutti i componenti dell'organo almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, salvo casi di urgenza/emergenza, per i quali il Consiglio potrà essere convocato ad horas, con modalità telematiche e con ogni forma di comunicazione a distanza, anche telefonica.

b. La convocazione non è necessaria, per i partecipanti, quando la data dell'adunanza viene decisa, a maggioranza, nel corso della riunione precedente con l'indicazione dell'ordine del giorno.

c. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno, le proposte di deliberazione poste a esame e approvazione, i relativi allegati e il link di collegamento delle sedute in modalità digitale. Integrazioni dell'ordine del giorno possono essere proposte sino a 24 ore prima della riunione.

COMUNITÀ DEL BOSCO DELLA MONTAGNA PISTOIESE

REGOLAMENTO GENERALE

Approvato dall'Assemblea degli Associati in data 05/02/2026

d. Il componente l'organo – il singolo Consigliere – approvando il presente regolamento, dichiara espressamente di tenere riservate e non acquisire le informazioni audio, video, testuali e grafiche che saranno trasmesse durante la seduta di Consiglio e a non divulgare tali dati a terzi nonché di collegarsi in videoconferenza da postazione che non permetta la visione o l'ascolto della stessa a terzi non autorizzati e/o espressamente invitati a partecipare alla riunione.

2. Partecipazione al Consiglio direttivo

a. Tutti i membri dell'organo esecutivo debbono partecipare alle riunioni del Consiglio e in caso di assenza devono giustificarsi con anticipo di almeno 48 ore.

b. Nei casi di oltre tre assenze ingiustificate, anche non continuative o di mancata partecipazione alle attività intraprese dall'Associazione, si è soggetti a diffida da parte del Consiglio Direttivo.

c. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza, il reiterarsi della mancata partecipazione non giustificata, dopo la diffida, attribuisce al Consiglio Direttivo la facoltà di procedere alla radiazione dall'incarico di componente l'organo stesso. Il Consiglio surroga il Consigliere decaduto con il primo dei non eletti purché abbia ottenuto un numero di voti non inferiore alla metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto. Il membro così nominato scade insieme con quelli in carica. Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Presidente con le modalità di cui all'art. 5 comma 2 dello Statuto.

d. Nell'ipotesi che non si possa surrogare il consigliere decaduto per mancanza di non eletti aventi il requisito suindicato, il Consiglio provvede a sostituirlo tramite nuova elezione da parte dell'Assemblea, garantendo che la maggioranza sia sempre costituita da membri nominati da essa. Il nuovo membro resta in carica fino alla normale scadenza del mandato.

e. Quanto sopra disciplinato trova applicazione anche nell'ipotesi di dimissioni da parte di un membro il Consiglio direttivo.

f. Se viene meno la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono provvedere, senza indugio, a indire nuove elezioni.

3. Validità delle riunioni

a. La validità delle riunioni si ha con la presenza di almeno la metà più uno dei Componenti, ivi incluso il Presidente. La presenza può considerarsi fisica da remoto. Le decisioni vengono prese mediante:

- I. Votazione per alzata di mano;
- II. Votazione per scrutinio segreto.

b. Inoltre, i membri del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione relativamente a interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado. I membri del Consiglio sono tenuti a non divulgare notizie e fatti emersi durante le riunioni. Questo divieto vale per tutte le persone eventualmente presenti.

COMUNITÀ DEL BOSCO DELLA MONTAGNA PISTOIESE

REGOLAMENTO GENERALE

Approvato dall'Assemblea degli Associati in data 05/02/2026

4. Verbale di seduta

a. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:

- l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
- la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze;
- l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo;
- la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo relativa all'avvio della trattazione, anche a distanza, degli argomenti all'ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri;
- i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le dichiarazioni rese (su richiesta degli stessi) dai partecipanti alla seduta, anche a distanza;
- il contenuto letterale della deliberazione formata su ciascun argomento all'ordine del giorno;
- le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.

b. Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione/assenza giustificata dei componenti, le dichiarazioni di presa visione del verbale per via telematica (anche mediante lettura da parte del Segretario, quando il verbale è dattiloscritto su apposito brogliaccio) e di approvazione/non approvazione.

c. Il verbale della riunione telematica, ove non redatto e approvato con le modalità di cui al punto precedente, deve essere approvato entro la seduta successiva: può essere disposta la registrazione della riunione, ove consentito dallo strumento utilizzato.

d. Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente e dal Segretario, è trasmesso, tramite posta elettronica e in formato pdf, agli organi interessati all'esecuzione delle delibere assunte.

5. Presenza di esterni

a. Qualora siano ammessi a partecipare alla riunione soggetti estranei al Consiglio, gli stessi sono tenuti ad accettare preventivamente le condizioni e gli obblighi previsti dal presente articolo 4, come disciplinati nei commi precedenti.

b. Le dichiarazioni rese dai soggetti esterni devono essere immediatamente verbalizzate e sottoscritte dal Segretario. Ai partecipanti esterni deve inoltre essere fornita preventiva informativa circa l'eventuale registrazione della riunione, qualora disposta ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera c), del presente Regolamento.

6. Elezione del Consiglio direttivo

a. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti. Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da tre componenti, uno di questi è nominato dal legale rappresentante del socio pubblico; nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da cinque componenti, due di questi sono nominati dall'organo di vertice politico del socio pubblico.

b. Ferme restando le norme di legge e statutarie in materia di ineleggibilità, inconferibilità, decadenza e incompatibilità, sono eleggibili alla carica di Presidente o di componente della

COMUNITÀ DEL BOSCO DELLA MONTAGNA PISTOIESE

REGOLAMENTO GENERALE

Approvato dall'Assemblea degli Associati in data 05/02/2026

parte associativa del Consiglio direttivo, gli Associati, persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti all'art. 4, comma 1 dello Statuto.

7. Indizione delle elezioni

a. Il Consiglio direttivo delibera l'indizione delle elezioni, indicando:

- il seggio elettorale e la composizione della Commissione elettorale;
- l'orario di svolgimento delle votazioni;
- il termine per la presentazione delle candidature, non inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione della delibera.

b. La delibera di indizione delle elezioni è adottata almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo uscente ed è comunicata a tutti i soci, anche mediante posta elettronica, entro cinque giorni lavorativi dalla sua adozione.

8. Presentazione delle candidature

a. Possono presentare candidature sia il Consiglio direttivo sia gli Associati. Le candidature devono:

- riferirsi a soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto;
- indicare per ciascun candidato nome, cognome e luogo e data di nascita;
- essere sottoscritte da un numero di Associati non inferiore al 10% degli aventi diritto al voto;
- essere accompagnate dalla dichiarazione di accettazione della candidatura;
- essere consegnate al Segretario dell'Associazione in busta chiusa e sigillata da almeno due degli Associati sottoscrittori.

b. Ogni Associato può sottoscrivere una sola candidatura. I candidati non possono sottoscrivere la propria candidatura né quella di altri. Le sottoscrizioni effettuate in violazione di tali regole sono nulle.

9. Verifica dell'ammissibilità delle candidature

La verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle candidature è affidata a una Commissione elettorale composta da tre Associati, che si impegnano a non presentare la propria candidatura alle elezioni in corso e a non sottoscrivere candidature di altri, nominata dal Consiglio direttivo con la delibera di indizione delle elezioni.

I componenti della Commissione conservano il diritto di voto in qualità di Associati.

Al termine delle verifiche, la Commissione dichiara le candidature ammesse.

10. Pubblicazione delle candidature

Le candidature ammesse sono portate a conoscenza degli Associati mediante comunicazione formale, anche tramite posta elettronica, con l'indicazione dei soggetti proponenti e, per i Consiglieri uscenti, della relativa qualifica.

La pubblicazione avviene almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni e prosegue fino alla conclusione delle operazioni di voto.

11. Modalità di voto

I seggi elettorali restano aperti per almeno quattro ore consecutive.

COMUNITÀ DEL BOSCO DELLA MONTAGNA PISTOIESE

REGOLAMENTO GENERALE

Approvato dall'Assemblea degli Associati in data 05/02/2026

Il voto è personale e segreto ed è espresso su apposita scheda, timbrata dall'Associazione e firmata o siglata da almeno due componenti della Commissione elettorale. La scheda priva di tali requisiti è nulla. Sono nulle le schede che contengano segni o indicazioni idonei a rendere riconoscibile l'elettore.

12. Scheda di votazione ed elezione

La scheda di votazione riporta l'elenco alfabetico dei candidati al Consiglio direttivo, con l'indicazione della qualifica di Consigliere uscente, se ricorrente.

L'Associato esprime il voto apponendo un segno di preferenza accanto ai nominativi prescelti, nel numero massimo dei Consiglieri da eleggere.

Sono eletti Consiglieri i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

Il voto è nullo se espresso per un numero di candidati superiore a quello dei Consiglieri da eleggere o se l'indicazione dei nominativi risulta incerta.

13. Insediamento del Consiglio direttivo

I membri del Consiglio direttivo che sono stati eletti entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione con contestuale passaggio delle consegne da parte del Presidente uscente. Entro dieci giorni dalla proclamazione dei nuovi eletti il Presidente uscente dovrà consegnare al Presidente neoeletto i libri dell'Associazione, una situazione dei conti alla data del passaggio delle consegne e un rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale da riportare sul libro dei verbali del Consiglio direttivo.

14. Sanzioni disciplinari verso dipendenti/collaboratori

La competenza, in caso di applicazione di sanzioni disciplinari a carico dei collaboratori e/o dipendenti, spetta esclusivamente al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente. L'eventuale sanzione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.

La competenza, in caso di applicazione di sanzioni disciplinari a carico degli associati, spetta esclusivamente al Consiglio Direttivo.

Art. 5 Organo di controllo, Revisore dei Conti e Comitato di indirizzo

1. Modalità di votazione per l'elezione dell'Organo di controllo o del Revisore dei Conti

Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche per l'Organo di controllo e il Revisore dei Conti, qualora nominati ai sensi dell'art.8 dello Statuto.

Tale elezione può essere effettuata contemporaneamente all'elezione del Presidente e/o del Consiglio direttivo.

Nel caso di organo collegiale, in conformità alla previsione dell'art. 2397 del Codice civile, devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono possedere i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

È incompatibile con la carica di componente dell'Organo di controllo e Revisore, il mantenimento o l'assunzione di un rapporto economico, commerciale o di convenzionamento, con l'Associazione.

COMUNITÀ DEL BOSCO DELLA MONTAGNA PISTOIESE

REGOLAMENTO GENERALE

Approvato dall'Assemblea degli Associati in data 05/02/2026

2. Insediamento dell'Organo di controllo e nomina del Presidente

Nel caso di elezione di un Organo di controllo collegiale, il Presidente dell'Associazione, entro quindici giorni dal ricevimento del verbale dell'Assemblea contenente la proclamazione degli eletti, convoca i membri effettivi, eletti dall'Assemblea, i quali eleggono a scrutinio segreto il Presidente dell'Organo stesso. Il Presidente prende atto della nomina del Presidente e insedia l'Organo di controllo.

3. Comitato di indirizzo

Il Comitato di indirizzo è convocato dal Presidente dell'Associazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Comitato stesso, mediante avviso comunicato a tutti i membri del Comitato, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la convocazione può avvenire tre giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Comitato di indirizzo è validamente costituito in forma totalitaria, anche in assenza delle predette formalità di convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

La riunione del Comitato di indirizzo può tenersi per audio conferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal Presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Il Comitato di indirizzo è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri in carica e del Presidente dell'Associazione; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia presente il Presidente dell'Associazione.

Il Comitato di indirizzo, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Comitato di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Comitato medesimo e dal segretario della riunione.

TITOLO III - VOLONTARI ASSOCIATI E COLLABORATORI

Art. 6 Volontari associati

1. Diritti degli associati volontari e referenti di progetto

Tutti gli associati che svolgono attività di volontariato godono dei diritti propri dell'Associazione, sanciti e stabiliti nello Statuto, al quale si rimanda. Per specifici progetti è permessa anche la partecipazione di volontari non iscritti all'associazione, che godono dello stesso trattamento dei volontari associati, quali rimborsi spesa e copertura assicurativa.

COMUNITÀ DEL BOSCO DELLA MONTAGNA PISTOIESE

REGOLAMENTO GENERALE

Approvato dall'Assemblea degli Associati in data 05/02/2026

2. Rimborso spese

Ogni Volontario ha diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle funzioni strettamente riferibili ai servizi, ai progetti dell'Associazione e alle iniziative dalla stessa promosse. I rimborsi potranno essere effettuati solo ed esclusivamente dietro presentazione dei giustificativi di spesa, riconducibili direttamente alle attività per cui il Volontario ha prestato la propria opera. Ogni spesa dovrà inoltre essere stata preventivamente concordata con il Presidente, pena la rinuncia al diritto di rimborso. I limiti di rimborso spese per ogni Volontario vengono fissati dal Consiglio Direttivo.

3. Copertura assicurativa

Il Volontario gode, durante lo svolgimento della sua attività di volontariato, di una copertura assicurativa per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. In caso di sinistro, egli deve presentare all'Associazione notifica dell'accaduto, esibendo la documentazione prevista dal regolamento della polizza. L'inizio dell'operatività del Volontario è subordinato alla comunicazione dell'attivazione di idonea copertura assicurativa.

Art. 7 Collaboratori esterni

1. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla legge 266/91. I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati secondo quanto disposto dall'art. 16 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e da apposito regolamento interno in quanto compatibili ed applicabili per analogia alla presente realtà.
2. L'Associazione può avvalersi di collaborazioni occasionali e/o professionisti esterni al fine di garantire il corretto svolgimento delle proprie attività e dei servizi, la loro continuità nel tempo e le attività di formazione.
3. I diritti del personale retribuito sono enunciati nelle normative di Contrattazione Collettiva e nelle leggi nazionali e regionali che regolano i rapporti di lavoro, alle quali si rimanda.
4. Fatti salvi i doveri previsti all'interno delle normative di Contrattazione Collettiva e delle leggi nazionali e regionali che regolano i rapporti di lavoro subordinato, il personale dipendente dell'Associazione è soggetto alle norme del codice deontologico e, per quanto compatibili, alle previsioni dettate per i Volontari all'art. 6 del presente Regolamento.

TITOLO IV – ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 Gestione dei fondi conferiti

1. Allo scopo del miglioramento dei fondi, della fruibilità, della valorizzazione anche economica e del contrasto all'abbandono, l'Associazione pone in essere azioni:
 - a** atte alla realizzazione delle previsioni del Piano di Gestione, anche tramite la stipula di contratti con aziende forestali;
 - b** necessarie alla sicurezza idrogeologica, alla prevenzione degli incendi boschivi, alla tutela della biodiversità, in generale, tutte le azioni volte al miglioramento delle potenzialità dei terreni
 - c** volte al mantenimento delle strade agro silvo pastorali (ASP), di quelle interpoderali e della estesa rete di viabilità pedonale;

COMUNITÀ DEL BOSCO DELLA MONTAGNA PISTOIESE

REGOLAMENTO GENERALE

Approvato dall'Assemblea degli Associati in data 05/02/2026

Al fine del perseguimento dei suoi scopi l'Associazione, per tramite del Consiglio Direttivo, può stipulare contratti con aziende forestali incaricate di svolgere le attività previste nel Piano di Gestione e ogni altro intervento necessario.

2. Il Consiglio Direttivo stipulerà specifici accordi con i proprietari qualora venissero coinvolti ruderi o fabbricati sui quali l'Associazione potrà avere titolo per intervenire con progetti e/o finanziamenti specifici.

Art. 9 Servizi e progetti

1. L'Associazione, per la sua natura sancita dallo Statuto, opera prevalentemente sul territorio del Pistoiese, promuovendo le sue finalità che hanno nella gratuità e nella complementarità territoriale uno dei principi fondanti.

2. L'Associazione può altresì organizzare servizi destinati ai propri associati che prevedano per questi ultimi un contributo finalizzato al finanziamento delle attività promosse e/o al reperimento di fondi da reinvestire nello sviluppo di particolari progetti.

Art. 10 Risorse economiche

1. Le entrate sono destinate alle attività dell'Associazione ed al perseguimento dei suoi scopi. I Soci possono usufruire delle attrezzature di proprietà dell'Associazione per utilizzarle sui terreni conferiti, previa comunicazione ad un membro del Consiglio Direttivo. Eventuali risorse (ad esempio legname e altri prodotti del bosco) prodotte o recuperate sui terreni non oggetto di accordi contrattuali con aziende forestali, possono essere assegnate ai soci a seguito di un'offerta libera su una base stabilita dal Consiglio Direttivo. I soci volontari che sostengono spese per i lavori dell'Associazione ricevono un rimborso spese qualora la spesa sia stata preventivamente comunicata ed approvata da parte del Consiglio Direttivo.

TITOLO V – ENTRATA IN VIGORE ED EVENTUALI CONTROVERSIE

Art. 11 Entrata in vigore del regolamento ed eventuali controversie

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea dell'Associazione, ai sensi dello Statuto. Le relative norme saranno portate a conoscenza di tutti gli Associati mediante comunicazione formale, anche tramite posta elettronica. Eventuali successive modifiche dovranno essere approvate, ai sensi dello Statuto, e portate a conoscenza degli Associati con le stesse modalità.

2. Eventuali controversie su quanto non previsto dal presente regolamento sono rimesse a decisione del Consiglio Direttivo. Quanto non riportato dal presente Regolamento fa riferimento a quanto prescritto dal Codice civile e dallo Statuto dell'Associazione il quale, quest'ultimo, in eventuali disaccordi ha maggiore priorità nei confronti del presente regolamento. Il presente regolamento entra in vigore con la sua approvazione da parte dell'Assemblea.